

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**
D.Lgs. 15.11.1993, n. 507
CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	2
ART. 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO.....	2
ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE.....	2
ART. 4 – TARIFFE E ONERI.....	2
ART. 5 – CORRISPETTIVI.....	2
ART. 6 – CAUZIONE.....	3
ART. 7 – RESPONSABILITÀ.....	3
ART. 8 – DIVIETI.....	3
ART. 9 – DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	3
ART. 10 – CONTROLLI.....	3
ART. 11 – PERSONALE.....	3
ART. 12 – SERVIZIO AFFISSIONI.....	4
ART.13 – ACCERTAMENTI E CONTENZIOSO.....	4
ART. 14 – IMPIANTI AFFISSIONISTICI.....	4
ART. 15 – OBBLIGHI DEL COMUNE	4
ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	5
ART. 17 – GESTIONE CONTABILE.....	5
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI.....	5
ART. 19 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.....	6
ART. 20 – CONTROVERSIE.....	6
ART. 21 – DOMICILIO	6
ART. 22 – RISERVATEZZA DEI DATI E SEGRETO D'UFFICIO.....	6
ART. 23 – NORME FINALI.....	6

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Formano oggetto della concessione:

a) L'imposta sulla pubblicità che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

b) Il servizio delle pubbliche affissioni, che è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Il servizio è obbligatorio in tutti i Comuni che abbiano una popolazione residente - come risulta dai dati ISTAT - superiore ai 3000 abitanti ed è facoltativo nei rimanenti Comuni.

Il Comune concedente, contando n. abitanti, appartiene alla classe V ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/93.

Art. 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento comunale.

Inoltre dovrà ottemperare a qualunque disposizione emanata in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni a decorrere dal 01/01/2017.

La Concessione del servizio, alla scadenza del contratto, potrà essere riconfermata, previa rinegoziazione, a condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione Comunale.

A tal fine, il concessionario stesso dovrà presentare apposita istanza al comune almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative e regolamentari portanti l'abolizione della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni dovranno essere rivedute in amichevole accordo al fine di ristabilirne il sinallagma contrattuale.

Art. 4 – TARIFFE E ONERI

Non sarà permesso al Concessionario di apportare variazioni od aggiunte di qualsiasi sorta in calce alla tariffa deliberata dal Comune.

Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti dalla tariffa stessa, salvo i puri rimborsi per spese di notifica ed i costi per servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente quali l'emissione dei preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.

Art. 5 – CORRISPETTIVI

Il servizio è affidato in concessione dietro il corrispettivo di un canone annuo netto fisso

I versamenti a favore del Comune dovranno essere effettuati alla Tesoreria comunale in rate trimestrali uguali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di una indennità di mora pari al tasso vigente degli interessi legali. Il Comune potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Nel caso di variazione delle tariffe deliberate dal Comune nel corso della concessione, il canone convenuto potrà essere ragguagliato in misura proporzionale all'incremento deliberato.

Art. 6 – CAUZIONE

A garanzia del versamento del canone contrattuale nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma della legge 10.06.1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al 10% del valore complessivo del contratto (art. 103, D. Lgs. 50/16).

Il Comune avrà pieno diritto di rivalersi sulla cauzione per la competenza del rateo scoperto.

In tal caso, la reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire, pena la decadenza dalla concessione, entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

Ove la Società concessionaria fosse in possesso di certificazione UNI ENISO 9001, ai sensi dell'art. 93, co. 7. D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, l'importo della cauzione da prestare di cui al 1° cpv del presente articolo sarà ridotto al 50%.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ

Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento Comunale.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione stessa.

Art. 8 – DIVIETI

Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, se non per cause di forza maggiore.

Art. 9 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

La gestione dei servizi è affidata in esclusiva al Concessionario a cui è fatto espresso divieto di sub appalto, fatto salvo, previa acquisizione del gradimento da parte dell'Ente concedente, la materiale affissione dei manifesti, la fornitura e installazione degli impianti e le attività di postalizzazione degli atti.

Art. 10 – CONTROLLI

Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti l'organizzazione del servizio stesso.

Gli Uffici comunali suddetti potranno disporre tutti i controlli che riterranno opportuni.

Il Concessionario, legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura, dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

Art. 11 – PERSONALE

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il recapito, nonché il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui il Concessionario non riesca a reperire in loco o in altro Comune limitrofo, un incaricato per il servizio, il Comune si impegna ad offrire tutta la collaborazione necessaria per il reperimento di soggetto idoneo.

Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, che attesti la qualifica di cui è rivestito.

Art. 12 – SERVIZIO AFFISSIONI

Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, co. 7, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato D. Lgs.

Ai fini della regolare affissione dei manifesti ed utilizzo degli spazi, il Concessionario dovrà far riferimento a quanto prescritto nel Regolamento Comunale nella parte relativa alla suddivisione tra manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza economica e commerciale.

I reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione.

Per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione.

Art.13 – ACCERTAMENTI E CONTENZIOSO

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche tramite servizio postale, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 507/1993.

Per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dall'art. 23 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

All'Ufficio di Polizia Urbana incombe l'obbligo, su semplice segnalazione del Concessionario, di procedere ai sensi di legge nei confronti dei contravventori, così come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 507/93.

Ai fini della repressione dal fenomeno dell'abusivismo pubblicitario, il Concessionario potrà operare ai sensi degli artt. 18, comma 3 bis, e 24, comma 5 bis, del D. Lgs. 507/93.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile del tributo, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario; in tal senso potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio rappresentante ed è tenuto a fornire comunque, ai contribuenti, chiarimenti su esposti non rituali.

Dopo la scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere alla notifica di nuovi atti, mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, riscuotendo gli importi relativi.

Art. 14 – IMPIANTI AFFISSIONISTICI

Per gli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni si provvederà ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.

Prima dell'inizio del servizio, il Comune dovrà comunicare al Concessionario l'esistenza, l'ubicazione e la superficie degli impianti esistenti sul territorio nonché lo stato di conservazione.

Il concessionario dovrà assicurarne la necessaria manutenzione ordinaria.

In ogni caso saranno a cura del Comune procedimenti atti ad ottenere eventuali autorizzazioni/concessioni per l'installazione degli impianti.

Alla scadenza del contratto gli impianti eventualmente forniti dal Concessionario nel corso della gestione rimarranno di proprietà dello stesso, fatta salva la possibilità da parte del Comune, o del Concessionario subentrante, di rilevarli a prezzo di stima.

In caso di prosecuzione del contratto gli impianti passeranno nella disponibilità gratuita dell'Ente.

Art. 15 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 1, commi 158, 159 e 160, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune provvederà alla nomina di uno o più messi notificatori nelle persone prescelte dal Concessionario tra i propri

dipendenti.

Ai sensi dell'art. 1, commi 179, 180, 181 e 182, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune conferirà i poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento, ai dipendenti del Concessionario incaricati delle attività oggetto della presente concessione che effettueranno i sopralluoghi le verifiche e i controlli connessi con l'attività contrattuale di cui trattasi.

Il Comune è tenuto a:

- a) trasmettere puntualmente al Concessionario, possibilmente tramite e-mail, copia di tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché delle dichiarazioni variazioni e disdette ricevute;
- b) trasmettere al Concessionario copia dei regolamenti comunali vigenti per il tributo affidato, delle deliberazioni riguardanti la classificazione delle varie zone del territorio e di adozione delle relative tariffe;
- c) trasmettere al Concessionario la Banca dati dei contribuenti già soggetti passivi del tributo;
- d) consentire al Concessionario l'accesso alle Banche dati disponibili nell'Ente ai fini dell'attività svolta (anagrafe tributaria, ecc...),
- e) interpellare preventivamente il Concessionario in caso di modifica dei Regolamenti di applicazione del tributo.
- f) Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità affinché il servizio abbia a procedere regolarmente.
- g) Il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

Art. 16 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'ufficio comunale competente per materia, curerà i rapporti con il concessionario vigilando sulla correttezza degli adempimenti.

L'Amministrazione comunale potrà in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti ed informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r al Concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 17 – GESTIONE CONTABILE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni regolamentate con D.M. 26/04/1994.

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede principale (o periferica, ove esista) fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

Per la riscossione delle somme conseguenti la presente concessione, il Concessionario metterà a disposizione dei contribuenti/utenti diverse forme di pagamento quali il c.c.p., il versamento on-line o attraverso carta di credito, bonifico bancario e qualunque altra forma dovesse rendersi disponibile nel corso della concessione al fine di rendere il miglior servizio possibile a tutta la cittadinanza.

Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto di concessione, stipulato sotto forma di scrittura privata, non è soggetto a registrazione neppure in caso d'uso, in applicazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.04.86,

Art. 19 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il Comune concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione del servizio, avvalersi del Concessionario anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 50/2016.

Art. 20 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse sorgere fra le Parti contraenti sia durante la concessione, che dopo la sua scadenza, sarà deferita al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente a giudicare, sarà quello di appartenenza del Comune concedente.

Art. 21 – DOMICILIO

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

ART. 22 – RISERVATEZZA DEI DATI E SEGRETO D'UFFICIO

È fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. 196/2003.

Il Concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio pertanto le notizie e le informazioni acquisite in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né essere utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio.

Art. 23 – NORME FINALI

Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente Capitolato avrà efficacia, se non preventivamente accettata da entrambe le parti. Il Concessionario, in tal caso, potrà chiedere la revisione delle condizioni contrattuali.

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazione e/o variazioni saranno oggetto di contratti aggiuntivo.